X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4053

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PIRO, COLUCCI, D'AMATO CARLO, BREDA

Presentata il 27 giugno 1989

Norme per regolamentare la pubblicità elettorale

Onorevoli Colleghi! — Recenti e antiche polemiche sulla pubblicità elettorale consigliano di prevedere alcune norme, allo scopo di favorire intanto una cultura dei limiti e della correttezza tramite un codice di autoregolamentazione, quasi di deontologia del candidato.

Si propongono tuttavia le seguenti norme per dare valore di legge a principi che appaiono, almeno ai proponenti, largamente condivisi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Disciplina generale dei contenuti della propaganda elettorale).

- 1. La propaganda elettorale deve essere veritiera e corretta ed evitare ogni dichiarazione o rappresentazione che sia tale da indurre in errore gli elettori, anche per mezzo di omissioni, ambiguità intenzionali o esagerazioni della realtà.
- 2. Terminologia, citazioni e menzioni di fatti e dati statistici devono essere appropriate, autentiche e controllabili ed essere usate in modo corretto, evitando forme in qualunque modo suggestive.
- 3. Chiunque cura e si avvale della propaganda elettorale deve essere in grado di dimostrare la veridicità e la correttezza dei fatti, dei dati, delle dichiarazioni e descrizioni in essa esposti.
- 4. La propaganda elettorale deve essere sempre riconoscibile come tale. Nei mezzi e nei luoghi in cui, oltre alla propaganda elettorale, sono esposte al pubblico informazioni di altro genere, la propaganda elettorale, nei medesimi mezzi e luoghi inserita, deve risultare chiaramente distinta per il tramite di accorgimenti idonei.
- 5. La propaganda elettorale deve evitare ogni forma di sfruttamento della credulità e, salvo ragioni fondate e dimostrabili, della paura. Essa non deve, altresì, contenere affermazioni di violenza fisica e morale, istigazioni al sovvertimento violento delle istituzioni o al rovesciamento dei valori costituzionali, incitamento a pratiche o metodi in qualunque modo antidemocratici. La propaganda elettorale non deve, in particolare, offendere le convinzioni religiose dei cittadini.
- 6. Nello svolgimento della propaganda elettorale deve essere evitata qualsiasi forma idonea a creare confusione nel-

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

l'elettore. In particolare, deve essere evitata ogni forma di denigrazione altrui.

ART. 2.

(Disciplina dei contenuti della propaganda elettorale personale).

1. Almeno un quinto dello spazio o del tempo di ciascun messaggio di propaganda elettorale deve esporre le informazioni relative alle attività, professionali e politiche, ed al curriculum del candidato. In particolare, qualora il candidato sia membro in carica di uno dei due rami del Parlamento, deve essere comunicato al pubblico, con riferimento all'ultima legislatura: il numero di votazioni, in assoluto e in percentuale sul totale delle votazioni effettuate nella Camera di appartenenza, cui il candidato ha preso parte, come risultano dalle statistiche parlamentari; il numero di proposte di legge e di atti di controllo e di indirizzo di cui sia stato primo firmatario; se ricopra altre cariche di natura pubblica e quali.